



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7

Via Scandellara, 56 - 40138 BOLOGNA

Tel.051/533747 - Fax 051/534029 - Codice fiscale 91201360376

E-mail: boic81800x@istruzione.it - boic81800x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

PREMESSA

Nella scuola dell'autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne in grado di rispondere alla molteplicità dei bisogni educativi e formativi. La possibilità di accedere a tale possibilità, dunque, concorre alla crescita della scuola e rappresenta una possibilità per realizzare quanto previsto dall'art. 3 DPR 275/1999, ovvero di realizzare un'offerta formativa coerente con le esigenze del territorio.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dall'art. 7 D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Finalità

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Articolo 2 – Requisiti preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Articolo 3 -Criteri generali nell'individuazione

Nel definire le procedure di selezione degli esperti l'Istituzione scolastica deve:

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di rapporto costi/benefici;
- Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7

Via Scandellara, 56 - 40138 BOLOGNA

Tel.051/533747 - Fax 051/534029 - Codice fiscale 91201360376

E-mail: boic81800x@istruzione.it - boic81800x@pec.istruzione.it

Articolo 4 – Normativa di riferimento

1. L'art. 43 del Decreto Interministeriale 129/2018 che recita “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.”
2. La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
3. L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
4. L'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;
5. Il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;
6. L'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
7. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
8. IL D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016;
12. il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l'art.36 comma 2 lett, a del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo5 - Requisiti professionali

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “*esperti di provata competenza*” secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: “*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore*”.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

I requisiti fissati dall'Istituzione scolastica sono pubblicizzati contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione.

Per particolari tipi di attività che attengono il benessere, la sicurezza, il rispetto della privacy e, più in generale, lo svolgimento di compiti attinenti la gestione dell'istituzione scolastica nel suo complesso o la realizzazione di interventi di orientamento e counselling è possibile ricorrere all'incarico fiduciario.

Articolo6- Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. L'Istituzione scolastica, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione, con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione disponibile sul sito web dell'Istituto e, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7

Via Scandellara, 56 - 40138 BOLOGNA

Tel.051/533747 - Fax 051/534029 - Codice fiscale 91201360376

E-mail: boic81800x@istruzione.it - boic81800x@pec.istruzione.it

2. Gli avvisi devono indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che valutabili, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :

- a. l'oggetto della prestazione;
 - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c. il corrispettivo previsto per la prestazione.
3. I candidati non devono essere in condizioni di incompatibilità per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che stabilito dall'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Articolo7- Criteri di scelta e procedure per i contratti

L'Istituzione scolastica può redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e associazioni di volontariato, finalizzate alla collaborazione di esperti nella realizzazione di iniziative formative e progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previste dal Piano dell'Offerta Formativa. L'Istituzione scolastica può inoltre stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Fatta salva la possibilità di conferimento di incarichi fiduciari prevista all'art. 5, durante la fase di individuazione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare fra più opzioni ivi inclusa l'opportunità di ricorrere alle collaborazioni plurime.

Articolo 8 – Selezione dell'esperto

Ai fini dell'individuazione dell'esperto destinatario di proposta contrattuale si tiene conto dei seguenti criteri.

A – Per incarichi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa

1. titoli di studio e specializzazioni;
2. esperienze lavorative nel settore;
3. master e stage (documentabili);
4. pregressa esperienza nella scuola;
5. eventuali pubblicazioni.

B –Per incarichi relativi a progetti comunitari (FSE, FESR e similari)

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e conoscenza del sistema di gestione P.O.N.;
- patente informatica;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;
- comprovata esperienza nel settore di pertinenza;
- esperienza nella realizzazione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionale;
- appartenenza a organismi di formazione accreditati dagli Enti Locali e/o riconosciuti dal Miur.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7

Via Scandellara, 56 - 40138 BOLOGNA

Tel.051/533747 - Fax 051/534029 - Codice fiscale 91201360376

E-mail: boic81800x@istruzione.it - boic81800x@pec.istruzione.it

In ogni caso i titoli e criteri sono considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La tabella di valutazione dei titoli è redatta e allegata a ciascun avviso pubblico. In ragione dei progetti da realizzare possono essere assegnati punteggi diversi per ogni requisito per avvisi pubblici destinati a selezionare figure differenti.

I criteri elencati sono indicativi e suscettibili di essere ampliati o ridotti. La mancanza di uno o più dei citati criteri non impedisce la presentazione dell'istanza.

La scelta dell'esperto è operata, in tutti i casi in cui è previsto, da una commissione appositamente nominata, che procede alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione sono motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico. E' fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Per altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'Avviso pubblico, fermi restando i criteri citati, il Dirigente scolastico può ricorrere alla chiamata diretta.

Articolo 9 – Valutazione comparativa

Gli esperti cui conferire gli incarichi sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare come desumibile da curriculum vitae e mediante valutazione comparativa.

La valutazione comparativa, ove necessaria, è effettuata da una Commissione nominata dal dirigente scolastico sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati.

Al termine della valutazione comparativa ad ogni candidato è assegnato un punteggio sulla base della tabella di valutazione prevista per ciascun avviso di selezione.